

***COMUNE DI CAPONAGO***  
***(Provincia di Milano)***



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU  
AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI**

## **Titolo I**

### **NORMATIVA GENERALE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche nel mercato comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - a) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - b) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
  - c) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
  - d) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
  - e) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non è, in ogni caso, considerato presente sul mercato;
  - f) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio dato in concessione: l'atto autorizzatorio rilasciato dal Comune sede di posteggio;
  - g) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - h) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
  - i) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
  - j) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
  - k) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera

- di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- l)* per *Bollettino Ufficiale* della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
  - m)* per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
  - n)* per migliororia: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
  - o)* per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
  - p)* per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
  - q)* per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
  - r)* per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
  - s)* per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
  - t)* per produttori agricoli: i proprietari di terreni da loro direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
  - u)* per ordinanza del Ministro della Salute: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002;
  - v)* per battitore: l'operatore che esercita l'attività commerciale in mercati diversi su posteggi assegnati a turno e utilizzando particolari tecniche di vendita;
  - w)* per operatore: qualsiasi soggetto giuridico, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica.

### **Art. 3** **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a)* favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  - b)* assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - c)* rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale dell'area mercatale, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
  - d)* localizzare l'area mercatale in modo da consentire:
    1. un facile accesso ai consumatori;
    2. sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
    3. il minimo disagio alla popolazione;
    4. la salvaguardia dell'attività commerciale in atto.

#### **Art. 4**

### **Criteria da seguire per l'individuazione dell'area mercatale**

1. Nell'individuazione dell'area da destinare a sede di mercato, il Comune deve rispettare:
  - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
  - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
  - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
  - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
  - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
  - f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

#### **Art. 5**

### **Norme in materia di funzionamento dei mercati**

#### **Norme di sicurezza**

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. In presenza di esigenze particolari o contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'ufficio competente.
3. Nel rispetto del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha il diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati, dovuti a cause di forza maggiore.
5. Con l'uso del posteggio, l'assegnatario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connesse all'esercizio dell'attività.
6. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato, al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e conferirli secondo le modalità previste dal "Regolamento comunale dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate". I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate al commercio su aree pubbliche devono essere raccolti e conservati fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune (raccolta differenziata). Gli operatori devono lasciare i posteggi sgombri da rifiuti dispersi al suolo.
7. Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm rispetto alla linea perimetrale del posteggio e devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,30. Esse non devono in ogni modo creare disagi agli altri operatori e costituire intralcio alla viabilità ed al passaggio dei mezzi di soccorso.
8. Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima dal suolo di cm 50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli d'arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita. Tutti i banchi dovranno ai lati essere sgombri da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti e le altre attività in sede fissa. L'esposizione aerea di merci è consentita nei lati a ridosso dei muri, edifici e simili, purchè non coprano e disturbino altre attività. Per i banchi ove

- non esistano a ridosso le strutture summenzionate, è ammessa l'esposizione di capi da un solo lato, da concordare con gli addetti alla vigilanza.
9. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10.
  10. E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non arrecare particolare disturbo.
  11. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.
  12. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste saranno pubblicizzate con appositi cartelli.
  13. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sosta entro lo spazio destinato al posteggio.
  14. E' cura degli operatori detenere su ogni posteggio n. 1 estintore omologato e rispondente alle norme di legge in materia di sicurezza.
  15. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e, in ogni caso, qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera. Sono ammessi unicamente gli impianti installati su automezzi per la vendita di cibi cotti, alle seguenti condizioni:
    - a. il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 Kg.;
    - b. gli apparecchi devono essere conformi alle norme vigenti, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso, in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
    - c. i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore devono essere conformi a norme UNI-CIG;
    - d. gli automezzi devono essere abilitati per il trasporto delle apparecchiature e delle bombole, secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'ufficio competente;
    - e. le bombole devono essere disposte in modo tale da non essere esposte a fonti di calore e da essere opportunamente ventilate;
    - f. devono essere predisposti e resi disponibili n. 2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 Kg, omologati e revisionati.

## **Art. 6**

### **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nel mercato, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso l'Ufficio Commercio e il Servizio Polizia Locale, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

## **Art. 7**

### **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche a posto fisso è svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni;
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da

un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

#### **Art. 8**

##### **Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio**

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963 e al D.Lgs. 18.5.2001, n. 228, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.

#### **Art. 9**

##### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

#### **Art. 10**

##### **Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato comunale al dettaglio che si svolge su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal responsabile dell'Ufficio Commercio.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune di Caponago, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
4. Nella domanda devono essere dichiarati:
  - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
  - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

- e) il giorno di svolgimento del mercato, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
  - f) il settore od i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
  - b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
  - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
  - d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, a mano o a mezzo fax, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, a mezzo fax oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

#### **Art. 11**

#### **Obbligo di esibire l'autorizzazione**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 15/1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione o la documentazione equipollente ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **Art. 12**

#### **Pubblicizzazione dei posteggi liberi**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio Commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 9 del presente regolamento.

### **Art. 13**

#### **Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione**

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:
  - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
  - b) codice fiscale/partita Iva;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
  - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;
  - e) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
  - f) il settore od i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato ubicato nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
  - b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
  - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
  - d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, a mano o a mezzo fax, fa fede la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.
6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, a mezzo fax oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio Commercio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.



## **Art. 14**

### **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, all'Ufficio Commercio.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale, dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale, dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.
9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nel mercato, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

## **Art. 15**

### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva,

- il Responsabile dell'Ufficio Commercio, può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
    - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
    - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
    - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
  3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
  4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

### **Art. 16**

#### **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando è accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b. il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  - c. il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
  - d. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non è presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale.

### **Art. 17**

#### **Determinazione delle giornate e degli orari di svolgimento dei mercati**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.lgs n. 114/1998, l'orario di svolgimento del mercato è stabilito dal Sindaco sulla base:
  - a. degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione G.R. n. 1368/1999;
  - b. realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.
3. L'allestimento delle attrezzature può iniziare non prima di 90 minuti dall'inizio delle vendite.
4. L'area occupata deve essere completamente sgomberata e pulita, come previsto dall'art. 5, comma 6, del presente regolamento, entro 60 minuti dall'orario di termine delle vendite.
5. Ai fini di un ordinato e regolare sgombero, la circolazione degli automezzi degli operatori non potrà avere inizio prima di 60 minuti dall'orario di cessazione delle vendite.
6. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della Legge Regionale 21 marzo 2000 n°15:
  - a. l'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,30. I venditori devono occupare i posti loro assegnati non prima delle ore 6,00 ed entro le 8,30; alle ore 14,30 l'area del mercato dovrà essere sgomberata dal banco e dalle merci al fine di consentire la

pulizia della stessa. Dalle ore 13,30 alle ore 14,30 non può essere effettuata alcuna contrattazione di vendita;

- b. è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;
- c. è vietato svolgere mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipate.
- d. Limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

### **Art. 18**

#### **Festività**

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato ma sarà anticipato al giorno precedente non festivo.

### **Art. 19**

#### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento di mercato sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

### **Art. 20**

#### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle disciplinate dal regolamento comunale sulla tassa di occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 21**

#### **Validità delle presenze**

1. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

### **Art. 22**

#### **Assenza del titolare**

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori che devono esibire l'originale del titolo autorizzatorio.

### **Art. 23**

#### **Giustificazione per mancato utilizzo del posteggio**

1. In caso di assenza per malattia, il certificato medico deve essere inviato dall'interessato il più presto, non appena si manifesta l'impossibilità a lavorare, e comunque entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza.
2. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità del o degli altri soci a partecipare al mercato, in base alle cause giustificative ammesse dal regolamento (malattia, gravidanza, servizio militare) e la mancanza di collaboratori e/o dipendenti in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio.

#### **Art. 24**

#### **Calcolo delle presenze nel mercato**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. La Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. La graduatoria, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### **Art. 25**

#### **Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato**

1. La soppressione del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento del giorno settimanale di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentito le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti nel mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
  - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
  - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

#### **Art. 26**

#### **Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche**

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere

comunicato dall'Ufficio Commercio alla Camera di Commercio, entro trenta giorni dall'adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze .
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa al mercato, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

## **Titolo II**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO E RELATIVI POSTEGGI**

#### **Art. 27**

##### **Definizione – Rinvio**

1. Il mercato è definito all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.
3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportano l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.
4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:
  - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
  - b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
  - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
  - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
  - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
  - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
  - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
  - c) alla diversa superficie dei posteggi.

#### **Art. 28**

##### **Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo**

1. La concessione dei posteggi, sia nel mercato sia fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
2. Qualora sia deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. In ogni singolo mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

**Art. 29**  
**Planimetria del mercato**

1. Presso l'Ufficio Commercio è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria del mercato e dei posteggi fuori mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

**Art. 30**  
**Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

**Art. 31**  
**Dimensioni dei posteggi**

1. I posteggi, tutti o parte di questi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio, intende ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro, deve inoltrare richiesta motivata scritta. Nel caso che l'ampliamento richiesto risulti compatibile con le disponibilità dello spazio necessario, la richiesta è accolta; fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ove invece non sia possibile, la richiesta è respinta,

**Art. 32**  
**Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
  - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
  - c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
  - d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
  - e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede

- il trasferimento;
- f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

### **Art. 33**

#### **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile dell'Ufficio Commercio. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

### **Art. 34**

#### **Attività con il sistema del "battitore"**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".

### **Art. 35**

#### **Messa a disposizione di aree private**

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.
2. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 9 e 11 del presente regolamento.
3. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
4. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

**Art. 36**  
**Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 9 e 11 del presente regolamento.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera *c*) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. Il criterio di priorità di cui all'art. 9, comma 4, lettera *a*) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.
5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne fanno richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

**Art. 37**  
**Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. In questi casi il mancato utilizzo del posteggio deve essere giustificato secondo le modalità previste dall'art. 23 del presente regolamento.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale.

**Art. 38**  
**Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Pagamento del canone concessorio**

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 37 del presente regolamento, è revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. La tassa di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposta al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.
4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.



### **Art. 39**

#### **Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio di notificazione comunale.

### **Art. 40**

#### **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che hanno presentato apposita comunicazione e che vantano il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare.
2. A parità di presenze si deve tenere conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
3. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche (spuntisti), a seconda della tipologia merceologica relativa al posto rimasto libero
4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale della Polizia Locale, decorsa mezzora dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri di cui al comma 1. Tale personale annota in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. La graduatoria, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico
5. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

### **Art. 41**

#### **Mercato: ubicazione**

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto è la seguente:

MERCATO DI VIA C.A.DALLA CHIESA

- Delibera istitutiva: Deliberazione C.C. n. 12 del 04/05/2006;
- Ubicazione: Area di parcheggio tra le Vie C.A. Dalla Chiesa e G. Verdi.
- E' costituito da n° 20 posteggi di cui n° 3, aventi dimensioni di metri 9,00 di lunghezza per metri 5,00 di profondità. destinati agli operatori del commercio su aree pubbliche già muniti di autoveicolo attrezzato come punto di vendita, n° 9 aventi dimensioni di metri 8,00 di lunghezza per metri 5,00 di profondità e n° 8 aventi dimensioni di metri 7,00 di lunghezza per metri 5,00 di profondità, di cui n° 1 destinato alla vendita diretta di prodotti da parte di agricoltori.

### **Titolo III**

#### **POSTEGGI FUORI MERCATO**

##### **Art. 42**

##### **Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio**

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera h), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 11.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 41 del presente regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 37, 38 e 39 del presente regolamento.

##### **Art. 43**

##### **Localizzazione e caratteristiche dei posteggi fuori mercato**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono istituiti i seguenti posteggi fuori mercato:

##### POSTEGGIO presso il CIMITERO

ubicazione: piazzale antistante il Cimitero – *solo per vendita di prodotti di floricoltura.*

### **Titolo IV**

#### **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

##### **Art. 44**

##### **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002.

### **Titolo V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 45**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.

2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.
3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

#### **Art. 46**

#### **Sanzioni ex art. 29 e 30 D.Lgs. n.114/98**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla medesima, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €2.582,28 (L. 5.000.000 ) a €15.493,71 (L. 30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Alla medesima sanzione di cui al precedente comma 1 sono soggetti:
  - a. i titolari di autorizzazione e/o concessione decennale che esercitano l'attività commerciale in un posteggio diverso da quello indicato sui titoli rilasciati nonché gli assegnatari temporanei di posteggio che esercitano l'attività commerciale in un posteggio diverso da quello assegnato.
  - b. coloro che esercitano l'attività di vendita occupando parzialmente o totalmente un posteggio assegnato, in concessione o temporaneamente, ad altro commerciante.
3. Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 (L. 1.000.000) a € 2.582,28 (L. 5.000.000) gli operatori commerciali che non rispettano la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi.
4. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando nell'arco di 12 mesi sia stata commessa un'altra violazione della stessa natura; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Se nel periodo di 5 anni dalla prima infrazione il soggetto incorre nella stessa infrazione per una terza volta nel territorio del comune di Prato ,può essere disposta la revoca della autorizzazione
5. Nel caso di sospensione o di revoca, queste sono disposte con lo stesso provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.

#### **Art. 47**

#### **Altre sanzioni a norme stabilite da leggi**

1. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite a peso netto, etichettatura delle merci, di igiene e sanità nonché di circolazione stradale e viabilità sono sanzionate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.

#### **Art. 48**

#### **Sanzioni a norme del Regolamento Comunale**

1. **Sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della L. 3/2003:**
  - a. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €51,65 a € 500,00 le violazioni all'art. 5, commi 1, 6, 7 ed 8, nonché agli artt. 11 e 18 del presente regolamento;

- b. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€25,82 a €500,00** le violazioni a tutte le altre disposizioni del presente regolamento non ricomprese nel Titolo I.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative **di cui al presente articolo** si fa riferimento alle procedure previste **dall'art. 16 della Legge 689/1981**.

#### **Art. 49**

#### **Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate.**

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il Dirigente del Servizio comunale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a euro 516.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi

#### **Art. 50**

#### **Diritto di accesso agli atti amministrativi**

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, è in ogni caso garantito, agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati od altre forme, di accedere:
  - a. Al registro delle presenze maturate sui mercati, di cui agli artt. 21 e 22 del presente regolamento;
  - b. Alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al precedente art. 24;
  - c. Alla graduatoria dei non assegnatari di posteggio, di cui al precedente art. 40.
2. A tale scopo gli atti di cui al precedente comma 1, sono tenuti costantemente aggiornati sulla base della documentazione relativa alle presenze, rilevata dagli operatori di Polizia Locale, e consegnati all'Ufficio Commercio presso cui gli atti stessi sono depositati.
3. Agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo, presso l'Ufficio Commercio è depositata una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale sono indicati:
  - a. L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - b. Il numero, la dislocazione, il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
  - c. I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
  - d. I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
  - e. La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

#### **Art. 51**

#### **Norma di rinvio.**

1. Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari adottate in forma automatica per quanto riguarda le parti non sostanziali.

#### **Art. 52**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto comunale.

# **Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche su posteggi**

## **Indice Generale**

### **TITOLO I – NORMATIVA GENERALE**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Finalità.
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione dell'area mercatale.
- Art. 5 - Norme in materia di funzionamento dei mercati. Norme di sicurezza.
- Art. 6 - Compiti degli uffici comunali.
- Art. 7 - Esercizio dell'attività.
- Art. 8 - Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio.
- Art. 9 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.
- Art. 10 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione.
- Art. 11 – Obbligo di esibire l'autorizzazione.
- Art. 12 – Pubblicizzazione dei posteggi liberi.
- Art. 13 – Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione.
- Art. 14 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.
- Art. 15 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.
- Art. 16 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
- Art. 17 – Determinazione delle giornate e degli orari di svolgimento dei mercati.
- Art. 18 – Festività.
- Art. 19 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.
- Art. 20 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio.
- Art. 21 – Validità delle presenze.
- Art. 22 – Assenza del titolare.
- Art. 23 – Giustificazione per mancato utilizzo del posteggio.
- Art. 24 – Calcolo delle presenze nel mercato.
- Art. 25 – Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato.
- Art. 26 – Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche.

### **TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO E RELATIVI POSTEGGI**

- Art. 27 – Definizione. Rinvio.
- Art. 28 – Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo.
- Art. 29 – Planimetria del mercato.
- Art. 30 – Utilizzo del posteggio.
- Art. 31 – Dimensioni del posteggio.
- Art. 32 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato.
- Art. 33 – Scambio reciproco di posteggio.
- Art. 34 – Attività con il sistema del "battitore".
- Art. 35 – Messa a disposizione di aree private.
- Art. 36 – Posteggi riservati ai produttori agricoli.
- Art. 37 – Decadenza dalla concessione del posteggio.
- Art. 38 – Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Pagamento del canone concessorio.
- Art. 39 – Revoca della concessione del posteggio.
- Art. 40 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria.
- Art. 41 – Mercato: ubicazione.

### **TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO**

Art. 42 – Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio.

Art. 43 – Localizzazione e caratteristiche dei posteggi fuori mercato.

### **TITOLO IV – NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA**

Art. 44 – Normativa igienico-sanitaria.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 45 – Disposizioni transitorie e finali.

Art. 46 – Sanzioni ex art. 29 e 30 D.Lgs. n° 114/98.

Art. 47 – Altre sanzioni a norme stabilite da leggi.

Art. 48 – Sanzioni a norme del Regolamento Comunale.

Art. 49 – Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate.

Art. 50 – Diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art. 51 – Norma di rinvio.

Art. 52 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 marzo 2007 divenuta esecutiva in data 17 aprile 2007 .

Dalla Residenza Municipale, 23 aprile 2007

IL SINDACO  
CAVENAGO Dr. Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALPIETRO Dr. Fulvia

---

Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 23 aprile 2007 al 8 aprile 2007.

Dalla Residenza Municipale, 9 aprile 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALPIETRO Dr. Fulvia

---

Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 9 aprile 2007

Dalla Residenza Municipale, 9 aprile 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALPIETRO Dr. Fulvia